



COMUNE DI SPIRANO

(PROVINCIA DI BERGAMO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE.

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. ____ del _____

SOMMARIO

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART.1 – OGGETTO.

ART.2 – DEFINIZIONI.

ART. 3 – ESERCIZIO DELL 'ATTIVITA'.

ART.4 – MODALITA' DI VENDITA.

ART. 5 – ATTREZZATURE, DECORO E PULIZIA DEI POSTEGGIO.

ART. 6 – CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE.

ART.7 – PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DEI POSTEGGIO.

ART.8 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL' AUTORIZZAZIONE.

ART. 9 – REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA.

ART.10 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART.11 – CAMBIO POSTEGGIO.

ART.12 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI NEL MERCATO.

ART.13 – CALCOLO DELLE PRESENZE.

ART.14 – MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

Art.15 – DETERMINAZINE DEGLI ORARI.

PARTE 2 - DISCIPLINA DEL MERCATO.

ART.16 – CONSISTENZA DEL MERCATO SETTIMANALE.

ART. 17 – DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.

ART.18 – DIREZIONE DEL MERCATO E VIGILANZA.

ART. 19 – OPERAZIONI DI ACESSO E DI SGOMBRO.

ART.20 – DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHGE DEI BANCHI DI VENDITA.

ART.21 – PULIZIA DEL SUOLO.

ART.22 – PRODUTTORE AGRICOLO.

ART. 23 – CANONE OCCUPAZIONE- UTILIZZO COLONNINE ENERGIA ELETTRICA.

PARTE 3 - FIERE E SAGRE.

ART. 24 – FIERE, SAGRE O MERCATINI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' LOCALI.

ART.25 – DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI.

ART. 26 – CANONE OCCUPAZIONE SUOLO.

ART .1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale e l'attività esercitata in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale come previsto dal D.lgs 267/2000.

ART.2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) PER AREE PUBBLICHE: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) PER POSTEGGIO: la parte dell'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) PER MERCATO: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) PER FIERA: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- f) PER PRESENZE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) PER PRESENZE EFFETTIVE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- h) PER AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone (S.n.c. o S.a.s.), che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- m) PER SETTORE MERCEOLOGICO: settore ALIMENTARE e NON ALIMENTARE in riferimento ai quali può essere esercitata l'attività commerciale su area pubblica;
- n) PER SPUNTA: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) PER PRODUTTORI AGRICOLI: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro Imprese, che pongano in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 59, come integrata e modificata dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

ART. 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Il titolare dell'autorizzazione di posteggio dato in concessione, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata previa richiesta secondo la normativa vigente.

4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

ART.4

MODALITA' DI VENDITA

1. L'esercente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate in tema di pubblicità dei prezzi, informativa merci usate quando ammesse, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e quant'altro disposto da strumenti normativi di vario genere.
2. Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico.
3. Per la vendita di cose usate, laddove non vietate, dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello, di dimensioni minime cm 30 x 20. L'operatore che vende cose nuove ed usate deve tenere adeguatamente separate le due tipologie di merce in modo che siano sempre riconoscibili.
4. Qualora si tratti di vendita di capi di abbigliamento l'operatore commerciale dovrà avere al seguito la certificazione di sanificazione ai sensi dell'art.8 decreto legislativo n. 194/1999.

ART. 5

ATTREZZATURE, DECORO E PULIZIA DEI POSTEGGI

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili.
2. I veicoli i quali sono attrezzati e risultano parte integrante della superficie di vendita, possono essere posizionati e mantenuti entro il perimetro del posteggio con le tende a bordo-mezzo.
Eventuali veicoli non utilizzati per le attività di vendita, non potranno sostare nell'area del mercato, non dovranno costituire pregiudizio alla libera circolazione dei visitatori, al transito dei veicoli degli operatori del mercato e dovranno essere parcheggiati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale all'esterno dell'area mercato.
3. Salvo specifiche e motivate previsioni, il mantenimento di veicoli, strutture e attrezzature di vendita negli spazi dati in concessione non è consentito al di fuori degli orari di inizio e fine allestimento.
4. Dall'inizio delle operazioni di vendita il posteggio deve risultare sgombero dalle attrezzature di servizio (es. scale, banchi vuoti, ecc.) e dagli imballaggi serviti per l'allestimento.
5. Le merci devono essere disposte in maniera ordinata e decorosa e possono essere appese esclusivamente nel perimetro del posteggio concesso.
6. Le tende di protezione al banco di vendita e quant'altro avente tale finalità, per la loro dimensione, non devono risultare di impedimento alla fruizione del patrimonio culturale o di pregiudizio per gli operatori confinanti e i visitatori; deve essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso.
7. I materiali di tende, coperture, gazebo e stand utilizzati per l'esposizione e la vendita devono essere mantenuti puliti e decorosi, in buono stato di conservazione.

ART. 6

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. La concessione del posteggio ha validità per 10 anni e può essere rinnovata con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La mancanza della richiesta di rinnovo si intende rinuncia al posteggio da parte del titolare della concessione.
3. Il titolare di posteggio può porre in vendita tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione commerciale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico - sanitarie.
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "battitore".

ART. 7

PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, ai titolari dei posteggi del mercato è fatto divieto di:
 - vendere generi infiammabili senza autorizzazione;
 - detenere materie che siano causa di cattive e/o nocive esalazioni;
 - sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servano da banco o da sostegno delle merci, che non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;
 - allacciarsi agli impianti esistenti di energia elettrica, ed usare generatori di corrente senza la preventiva autorizzazione del Comune o di altre autorità competenti;
 - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale, o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
 - praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
 - collocare tende, assiti od altra opera fissa – mobile oppure merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita e i passaggi destinati al pubblico; accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per la pubblica incolumità;
 - lasciare animali liberi;
 - usare bilance a stadera o rette a mano e/o strumenti di pesatura non conformi alle vigenti disposizioni di legge;
 - usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque a volume moderato ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, mezzi

- sonori o col sistema dell'incanto, nonché il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa;
- esporre merci sui banchi ad un'altezza inferiore a m. 1.00 dal suolo, salvo che per i generi di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti. Quanto ai prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, l'esposizione non può essere ad una altezza inferiore a 0.50 m. dal suolo.
 - offendere con comportamenti quali parole, urla, schiamazzi e gesti inconsulti, i clienti, gli altri operatori o le forze preposte alla sorveglianza della regolarità dello svolgimento del mercato.
2. È vietata la vendita o esposizione di armi di qualsiasi genere, esplosivi ed oggetti preziosi.
 3. Nei posteggi è vietato porre in vendita prodotti diversi dal settore merceologico autorizzato (alimentare – non alimentare).
 4. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.
 5. Tutti gli operatori sono direttamente responsabili degli eventuali danni, derivanti dall'esercizio della propria attività, arrecati al suolo e al patrimonio pubblico o a terzi.
 6. La vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione è ammessa nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto notarile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda

stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico deve essere presentata un'unica comunicazione.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla normativa vigente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
7. L'ufficio competente, verificato il possesso dei requisiti morali e/o professionali del subentrante, procede al rilascio dell'autorizzazione.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
10. La categoria merceologica, alimentare o non alimentare, del soggetto subentrante, deve essere la medesima del soggetto cedente.
11. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio dovranno essere ritirate dall'intestatario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rilascio delle stesse. L'esercizio dell'attività senza aver provveduto al ritiro dell'autorizzazione nei termini indicati è sanzionato a norma del presente regolamento.

ART. 9

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone.
3. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto e della stessa verrà data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata.

ART. 10

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

d) mancata regolarizzazione dei pagamenti degli oneri dovuti. (canone unico, energia elettrica).

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero 17 giornate di mercato, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale agli organi di controllo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

ART. 11 CAMBIO POSTEGGIO

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione dal comune.

2. È ammesso, nell'ambito del mercato, lo scambio consensuale dei posteggi.

3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale, si attiva su istanza degli operatori interessati e deve essere autorizzato.

4. L'accoglimento della istanza comporta il rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.

ART.12

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito, ovvero di cui si ha notizia di assenza dello stesso, viene assegnato, per il periodo di mancata utilizzazione, agli operatori che ne facciano richiesta verbale al personale della Polizia Locale incaricato della vigilanza al mercato.
2. L'assegnazione viene effettuata ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività che vantano il più alto numero di presenze sul mercato.
3. Il personale incaricato provvederà a formare apposita graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.
4. La rilevazione delle presenze avviene sia con riferimento a quelle effettive, ovvero che si concretizzano nell'assegnazione temporanea del posteggio, sia a quelle non effettive, ovvero di mera partecipazione alla spunta.
5. A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità riferita al commercio su aree pubbliche.
6. Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la documentazione necessaria per svolgere l'attività secondo la normativa vigente, per l'annotazione della presenza al fine di formare la graduatoria.
7. Nel caso vengano presentate, da parte degli operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero di posteggi disponibili, si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.
8. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
9. I concessionari di posteggio che si presenteranno al mercato dopo l'orario stabilito, potranno essere ammessi se il ritardo non supera i 15 minuti e comunque tre volte nel corso dell'anno.

ART. 13

CALCOLO DELLE PRESENZE

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune nel presente regolamento.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio o non ha allestito il banco di vendita entro previsto è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato.
4. Chi partecipa alla "spunta" e per tutta la durata del mercato deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e di ogni altro titolo necessario per lo svolgimento dell'attività.

ART. 14

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. È

comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato.
5. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le zone in cui l'attività di vendita è vietata per motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART.15

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 19.30 salvo autorizzazioni.

PARTE 2 – DISCIPLINA DEL MERCATO

ART. 16

CONSISTENZA DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Attualmente il mercato settimanale è formato da 37 posteggi di cui n. 13 adibiti al settore ALIMENTARE e n. 23 adibiti al settore NON ALIMENTARE oltre a 1 posteggio destinato ai PRODUTTORI AGRICOLI, come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. Destinazione merceologica dei posteggi:
 - non è possibile adibire posteggi del settore NON ALIMENTARE per la vendita di prodotti ALIMENTARI;
 - non è possibile adibire posteggi del settore ALIMENTARE per la vendita di prodotti NON ALIMENTARI.
3. POSTEGGI ISOLATI: Non esistono posteggi isolati.
4. POSTEGGI UTILIZZATI QUOTIDIANAMENTE: Attualmente non esistono attività di vendita quotidiana con chioschi od altre attrezzature.

ART.17

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale si svolge il giorno di martedì.
2. Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, sarà facoltà dell'amministrazione, sentite anche le Associazioni di Categoria, poterne prevedere il regolare svolgimento o in alternativa prevederne la sospensione con il recupero in altra data.

ART. 18

DIREZIONE DEL MERCATO E VIGILANZA

1. Alla direzione del mercato è preposto il responsabile del servizio commercio appositamente incaricato dal Sindaco, al quale spetta il compito di curare

l'andamento amministrativo, mentre la vigilanza la direzione tecnica è affidata al personale della Polizia Locale.

ART.19

OPERAZIONI DI ACCESSO E DI SGOMBERO

1. Gli operatori titolari di posteggio potranno iniziare le operazioni di allestimento dalle ore 07:00.
2. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 12:30.
3. Gli operatori dovranno terminare le operazioni di sgombero dell'area mercato entro le ore 14:00.
4. Le operazioni per l'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati dal titolare (spunta) avranno luogo alle ore 08:00 da parte del personale della Polizia Locale.
5. Il Sindaco potrà, in occasioni di ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze di categoria.

ART.20

DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA.

1. Il fronte espositivo dei posteggi deve essere contenuto nella misura massima di nove metri lineari con una superficie non superiore a 45 mq. Eventuali deroghe a quanto stabilito, potranno essere concesse dal Sindaco, compatibilmente con la disponibilità dell'area.
2. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno 0,50 metri che dovrà essere sempre lasciato libero da merci ed attrezzature.
3. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere tenuto ad una altezza minima dal suolo di 2 metri.
4. L'operatore è tenuto a mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza.

ART.21

PULIZIA DEL SUOLO

1. I titolari del posteggio non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti alla propria attività, provvedendo alla loro raccolta in appositi contenitori.
2. Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti dovranno essere lasciati puliti, i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni) dovranno essere raccolti in appositi sacchi al fine di poter essere raccolti.

ART. 22

Posteggio riservato al produttore agricolo

1. Al produttore agricolo viene riservato un posteggio nel mercato in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il posteggio dato in utilizzo al produttore agricolo, se non viene temporaneamente utilizzato dallo stesso, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato ad altro produttore agricolo che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
3. In assenza del produttore agricolo, il posteggio può essere assegnato ad operatore su area pubblica, titolare di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, sempre nel rispetto della vigente normativa.

ART.23

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO – ENERGIA ELETTRICA

1. L'operatore titolare di concessione relativa a posteggio, dovrà corrispondere, per l'uso del posteggio, il canone unico.
2. L'operatore che per l'esercizio della sua attività necessita di allacciamento alla rete di distribuzione per l'energia elettrica deve effettuare formale richiesta di autorizzazione. L'operatore debitamente autorizzato, è tenuto al versamento di

una somma, a titolo di rimborso spese, indipendentemente da eventuali assenze nonché dall'utilizzazione o meno degli impianti messi a disposizione il cui ammontare è stabilito da tariffa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 267/2000.

3. Il mancato pagamento di quanto previsto nei termini previsti, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo del posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione, fatte salve le sanzioni previste.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche agli operatori ai quali viene assegnato il posteggio non occupato in maniera temporanea (spuntisti).

PARTE 3 – DISCIPLINA PER LE FIERE E SAGRE

ART. 24

FIERE, SAGRE O MERCATI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' LOCALI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi in fiere, sagre o mercati in occasione di festività locali, va redatta in competente carta legale e deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e deve contenere:
 - generalità o ragione sociale;
 - nazionalità;
 - codice fiscale;
 - indirizzo o sede legale;
 - numero e data iscrizione al registro ditte;
 - Camera di Commercio presso la quale è stata ottenuta l'iscrizione al R.E.C., indicando numero e data d'iscrizione;
 - il genere di prodotti che si intendono porre in vendita;
 - le dimensioni del posteggio;
 - indicazione delle presenze nelle precedenti manifestazioni.
2. Il responsabile del servizio competente, provvede a respingere eventuali domande mancanti dei contenuti richiesti.

ART. 25

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese;
 - d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dal Comune in subordine a quelli sopra indicati.
2. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

ART.26

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO

1. L'operatore titolare di assegnazione di posteggio, dovrà corrispondere, per l'uso del posteggio, la tassa di occupazione suolo pubblico, la gestione dei rifiuti, determinata con apposita delibera di Giunta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000.